

ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE

del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti, quadri, impiegati ed operai dei servizi di marketing operativo in vigore dal 01 gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, in materia di Trattamento di Fine Rapporto per i lavoratori intermittenti

* * *

Il giorno 21 gennaio 2026, presso la sede nazionale dell'Organizzazione Sindacale CISAL Terziario, si sono incontrati:

- **ANPIT - Associazione Nazionale per l'Industria e Terziario**, rappresentata dal Presidente Federico Iadicicco e da una Delegazione composta da Francesco Ambrogio, Ruggero Besana, Cesare Bianchi, Luigi Birtolo, Francesco Catanese, Luca Colavolpe Severi, Giovanni Costantini, Lidia Dimasi, Marco Furnari, Leonardo Giacomozzi, Giovanni Greco, Emanuele Grimandi, Emanuele Guazzo; Ettore Lucarelli, Alessandro Maiello, Iconio Massara; Giovanni Mignozzi, Domenico Novembre, Lucio Palombini, Roberto Panfilì, Attilio Fausto Parisi, Giuseppe Piccolo, Giuseppe Quatela, Alberto Saitta, Daniele Saponaro, Alessandro Sarni, Antonio Sbrescia, Antonio Schiavo, Antonella Scrima, Antonio Vallebona, Veronica Viticchiè;
- **FEDERMARKETING – Azienda Italia**, in qualità di Federazione di Anpiti, rappresentata dal Presidente Gianvito Detomaso;
- **UNICA - Unione Nazionale Italiana delle Micro & Piccole Imprese del Commercio, Servizi e Artigianato**, rappresentata dal Presidente Nazionale Pier Corrado Cutillo, dal Vice Presidente Nazionale Alessandro D'Amico, dal Direttore Centrale Gianluigi De Sanctis e da una Delegazione composta dai Consiglieri Maurizio Bonfanti, Antonio Canta, Amalia Casabianca, Ilaria Gloria Cavaletto, Marcella Corallo, Sabrina Monaco, Daniele Tarchi
- **ATECA, Associazione Terziario Esercenti Commercianti Artigiani Agricoltori**, Associazione datoriale aderente ad ANPIT, rappresentata dal Presidente Tommaso Diana

e

- **CISAL Terziario - Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio, Servizi, Terziario e Turismo**, rappresentata dal Segretario Nazionale Vincenzo Caratelli e dalla Delegazione composta dai Sigg.ri Paolo Magri, Antonio Cassano, Alice Fioranzato, Margherita de Cesare, Giovanni Giudice, Giuseppe Coppola, Luca Di Oto, Arianna Tofani, Pasquale Ambrosio, Stefano Farisato, Maurizio Panepucci, Raffaele Depunzio, Federico De Siena, Antonio Di Giunta, Luca Colletta, Marco Testa, Scarponi Giampiero, Vicinanza Luigi, Corrado Magri, Caratelli Daniele.
- **Con l'assistenza della CISAL - Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori**, rappresentata dal segretario confederale Vincenzo Caratelli;
di seguito, complessivamente, i componenti saranno anche solo denominati "Parti" o "Parti in epigrafe";

che hanno stipulato il rinnovo di CCNL con validità dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027. Per brevità, di seguito richiamato anche solo come "CCNL Marketing operativo" o, semplicemente, "Contratto".

PREMESSO CHE:

1. il contratto di lavoro intermittente, disciplinato dal D.Lgs. n. 81/2015, è caratterizzato da struttura discontinua, saltuaria e non continuativa della prestazione lavorativa;
2. nel settore di riferimento del marketing operativo e dei servizi connessi, si è consolidata nel tempo una prassi applicativa che prevede, per i soli lavoratori intermittenti, la corresponsione mensile della quota di TFR maturata, in proporzione alle ore effettivamente prestate;
3. tale modalità risponde a criteri di trasparenza, semplificazione amministrativa e tutela sostanziale del lavoratore, evitando l'accumulo di accantonamenti su rapporti privi di continuità e stabilità;
4. la Circolare INPS n. 70 del 3 aprile 2007, nel disciplinare il Fondo di Tesoreria INPS, ha espressamente previsto che l'obbligo di versamento può essere superato per quelle categorie di lavoratori per le quali il CCNL preveda, in alternativa all'accantonamento, la corresponsione periodica delle quote di TFR maturate, riconoscendo valore derogatorio alla fonte collettiva;
5. la recente evoluzione normativa in materia di TFR e Fondo di Tesoreria rende opportuno un chiarimento, al fine di evitare incertezze interpretative e contenzioso;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente Accordo Integrativo Nazionale si applica esclusivamente ai rapporti di lavoro subordinato instaurati nella forma del lavoro intermittente, con o senza obbligo di disponibilità, così come disciplinati dalla normativa vigente e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto dalle Parti.

Art. 2 – Corresponsione periodica del TFR per i lavoratori intermittenti

In considerazione della natura strutturalmente discontinua, saltuaria e non continuativa del rapporto di lavoro intermittente, le Parti convengono che:

1. per i soli lavoratori intermittenti, il Trattamento di Fine Rapporto può essere corrisposto con cadenza periodica, anche mensile, in busta paga;
2. la quota di TFR è calcolata in misura proporzionale alle ore di lavoro effettivamente prestate nel periodo di riferimento, secondo i criteri di cui all'art. 2120 c.c.;
3. tale modalità di corresponsione costituisce modalità alternativa all'accantonamento, pattizia e collettivamente prevista, coerente con la struttura del rapporto di lavoro intermittente.

Art. 3 – Esclusione dall'obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria INPS

Le Parti convengono che, per i rapporti di lavoro di cui al presente Accordo:

- A. la corresponsione periodica del TFR, prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, costituisce modalità ordinaria di maturazione e liquidazione della quota maturata e determina, ab origine, l'assenza di accantonamento aziendale delle relative quote, conseguentemente,

determina il superamento dell'obbligo di versamento della quota di TFR al Fondo di Tesoreria INPS, in conformità a quanto chiarito dalla Circolare INPS n. 70/2007;

- B. tale esclusione opera esclusivamente per i lavoratori intermittenti e non è estendibile ad altre tipologie contrattuali, se non espressamente previste dal CCNL.

Art. 4 – Natura della disciplina e limiti applicativi

La disciplina di cui al presente Accordo:

- A. non costituisce rinuncia al TFR da parte del lavoratore, né anticipazione in senso tecnico, ma rappresenta modalità ordinaria e strutturale di liquidazione contestuale alla maturazione delle quote, definita dalla contrattazione collettiva in ragione della peculiare discontinuità del lavoro intermittente;
- B. non è applicabile ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato ordinari, né ad altre forme contrattuali diverse dal lavoro intermittente;
- C. non pregiudica l'applicazione della previdenza complementare, ove validamente esercitata dal lavoratore secondo la normativa vigente.

Art. 5 – Recepimento nel CCNL

Il presente Accordo Integrativo Nazionale:

- A. è recepito come integrazione autentica del CCNL del Marketing Operativo;
- B. costituisce fonte contrattuale collettiva primaria ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione della disciplina del TFR per i lavoratori intermittenti;
- C. prevale su eventuali prassi difformi o interpretazioni amministrative non conformi.

Art. 6 – Decorrenza

Le disposizioni del presente Accordo decorrono dal 01 gennaio 2026 e si applicano ai rapporti di lavoro intermittente in essere e a quelli instaurati successivamente, salvo condizioni di miglior favore per il lavoratore.